IL PUNTO COLDIRETTI
GIORNALE DI INFORMAZIONE PER LE IMPRESE DEL SISTEMA AGROALIMENTARE
[www.ilpuntocoldiretti.it]

Vino: la Ue stringe le maglie contro le frodi

Bruxelles stringe le maglie contro le frodi nel settore vitivinicolo. E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale europea il 22 giugno il Regolamento di esecuzione Ue della Commissione che modifica il regolamento 274/2018 relativamente alla banca dati analitica di dati isotopici e controlli nel settore vitivinicolo. L'obiettivo è stanare le frodi che riguardano i vini Dop e Igp, ritenuti particolarmente vulnerabili. Secondo il documento pubblicato le principali (presunte) violazioni riguardano l'usurpazione dell'origine, commercializzando ed etichettando deliberatamente e illecitamente un vino di qualità inferiore come un vino che ha ottenuto una Dop o un'Igp, oppure diluendo illecitamente il vino o aggiungendo zucchero. Il "business" di tali attività fraudolente è stimato in circa 1,3 miliardi di euro, pari al 3,3% delle vendite di vino nell'Unione europea. Un danno economico dunque, ma anche il rischio di appannare l'immagine di vini di pregio. Da qui l'impegno a migliorare la lotta alle frodi puntando sul rafforzamento della banca dati analitica di dati isotopici, anche con un miglioramento del quadro normativo, e sul coordinamento delle relative responsabilità negli Stati membri e con il Centro europeo di riferimento per il controllo nel settore vitivinicolo (ERC-CWS). Un impegno in linea con la strategia Ue "Farm to Fork" che ha tra le priorità la lotta alle frodi per garantire parità di condizioni per tutti gli operatori. Con la risoluzione pubblicata si punta ad adeguare la banca dati analitica di dati isotopici affinché possa meglio rappresentare la realtà del settore vitivinicolo Ue. La Commissione ricorda anche che negli ultimi 5 anni sono aumentati i vini Dop e Igp che hanno così raggiunto il 60% del totale della produzione europea con un picco del 70% nella campagna di commercializzazione 2019/20.Tra le "correzioni" del vecchio regolamento c'è l'indicazione di assicurarsi che i campioni di uve fresche che devono essere analizzati dai laboratori designati dagli Stati membri siano prelevati, trattati e trasformati in vino secondo precise istruzioni dettate dal Regolamento. Anche il numero di campioni che deve essere prelevato ogni anno per la banca di dati è fissato nello stesso regolamento. Nella selezione dei campioni da prelevare occorre inoltre tener conto sia della situazione geografica dei vigneti degli Stati membri, sia della proporzione dei vini Do e Igp per Stato membro o regione. Ogni anno almeno il 25 % dei prelievi è effettuato sulle stesse particelle in cui sono stati quelli degli anni precedenti. Il decreto stabilisce che gli Stati membri possono decidere che i campioni delle uve coltivate per la produzione di vini Dop e Igp possano essere prelevati dal soggetto che gestisce la Dop o l'Igp. I laboratori devono trasmettere per via elettronica all'Erc-Cws i dati raccolti, unitamente a una copia del bollettino di analisi, comprendente i risultati e l'interpretazione delle analisi, nonché una copia della scheda segnaletica entro il 31 ottobre dell'anno successivo alla vendemmia. E' possibile anche uno scambio di dati tra i laboratori degli stati membri. E' prevista poi la pubblicazione da parte dell'Erc-Cws di una relazione annuale che contiene i risultati dei principali controlli effettuati dagli Stati membri utilizzando la banca dati analitica di isotopici. Sono fornite indicazioni anche sui controlli dei prodotti vitivinicoli sfusi. In particolare il Regolamento precisa che "nel caso di importazioni di prodotti vitivinicoli sfusi non coperti da un sistema informatizzato per consentire i controlli, l'autorità competente dello Stato membro in cui è situato il luogo di scarico può chiedere ai destinatari di partite di prodotti vitivinicoli sfusi di tenere tali partite nel luogo di scarico nei loro locali per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi".